

BOZZE DI STAMPA

12 luglio 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 (1374)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

IANNONE

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «la prosecuzione delle loro attività istituzionali».

1.2

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «giugno 2015, n. 81,» inserire le seguenti: «al primo periodo del comma 3 dopo le parole: "al personale artistico e tecnico" è aggiunta la seguente "amministrativo" e».

1.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis.», con il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 possono stipulare, nelle ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. La contrattazione collettiva individua le procedure per le assunzioni a termine, assicura la piena attuazione del diritto di prelazione considerando la peculiarità del settore e stabilisce le misure per prevenire le forme di abuso potendo prevedere limiti, anche ai rinnovi, alle proroghe e alla durata massima complessiva, compresa la conversione del rapporto in presenza di gravi e reiterate violazioni. In assenza di misure alternative regolate dalla contrattazione collettiva, le fondazioni lirico sinfoniche che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato in violazione ai requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva o dalle norme vincolistiche applicabili al rapporto, sono in ogni caso tenute al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria o quella prevista dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 81 del 2015 per il periodo antecedente la conversione del rapporto. In assenza di previsioni del contratto collettivo che prevedono percorsi anche concorsuali di stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratti a termine, per la durata dei contratti a termine che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe e rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ne comporta

la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto all'indennità risarcitoria prevista al comma 2».

1.4

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», nel primo periodo, sostituire le parole: «in presenza di esigenze» con le seguenti: «in caso di comprovate esigenze».

1.5

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «personale artistico e tecnico» inserire le seguenti: «, in aggiunta a quanto determinato dalla pianta organica».

1.6

MONTEVECCHI, VANIN, ROMANO

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «temporaneamente assenti,» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,».

1.7

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» inserire le seguenti: «, i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche».

1.200

LAUS

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» inserire le seguenti: «nonché i teatri di prosa finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo».

1.8

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «n. 310», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono stipulare».

1.9

GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, ANGRISANI, VANIN, FLORIDIA, ROMANO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «3-bis»:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: «complessivamente» inserire le seguenti: «, a decorrere dal 1° luglio 2019,», e sostituire la parola: «quarantotto», con la seguente: «trentasei»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

2) *al comma 2, capoverso «2-octies», primo periodo:*

a) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede»;*

b) *sopprimere la parola: «procedere»;*

c) *sostituire le parole: «non superiore al 50», con le seguenti: «pari al 70»;*

d) *sopprimere le seguenti parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato»;*

3) *al comma 2, capoverso «2-octies», secondo periodo:*

a) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede»;*

b) *sopprimere la parola: «procedere»;*

c) *sostituire le parole: «non superiore al 50», con le seguenti: «pari al 70»;*

d) *sopprimere le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato».*

1.10

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi» inserire le seguenti: «o da concordare in sede aziendale».

1.11

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «contratti collettivi» inserire le seguenti: «di primo e secondo livello».

1.12

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, capoverso «3-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, sostituire le parole: «quarantotto mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»;*

b) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *al quarto periodo, dopo le parole: «assunto con contratto di lavoro a tempo determinato», inserire le seguenti: «, purché sussistano le condizioni di cui al decreto legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96»;*

d) *aggiungere i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento dei trentasei mesi, di cui al presente comma verranno computati solo i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Entro tren-*

tasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere espletate le prove concorsuali di cui al comma 2-*septies* e 2-*octies*».

1.14

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, sostituire le parole: «quarantotto mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.16

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 1, capoverso «3-bis.», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini del calcolo della suddetta durata massima non si terrà conto dei periodi stagionali essendo esclusi dalla presente disciplina. Il presente vincolo temporale inizia a decorrere con efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2019».

1.17

IANNONE

Al comma 1, al capoverso «3-bis.», sopprimere il secondo periodo.

1.201

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

1.18 (testo 2)

MONTEVECCHI, VANIN

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso "3-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al raggiungimento del predetto limite il contratto si trasforma in*

contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di cui al precedente periodo.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».*

1.19

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «3-bis.», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al raggiungimento dei quarantotto mesi, anche non continuativi, le fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, non prima di dodici mesi, un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con il medesimo lavoratore.».

1.20

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», secondo periodo, dopo parole: «Al raggiungimento del predetto limite», inserire le parole: «per i casi di cui al precedente comma.».

1.21

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il periodo dei quarantotto mesi, o quello diverso, ai fini della decadenza del diritto di precedenza è quello relativo ai rapporti giustificati da esigenze contingenti o temporanee o di sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.».

1.22

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 1, capoverso «3-bis.», sopprimere il quarto periodo.

1.23

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», sopprimere il quarto periodo.

1.24

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», nel quarto periodo, dopo le parole: «Detto incumbente è assolto», inserire le seguenti: «nei casi di cui al precedente periodo».

1.25

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», nel quinto periodo, dopo le parole: «Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione», inserire le seguenti: «nei confronti dei lavoratori impiegati punte di più intensa attività per Festival e specifiche stagioni».

1.26

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», quinto periodo, sopprimere le parole: «nelle attività stagionali individuate».

1.27

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «3-ter.».

1.28 (testo 2)

MONTEVECCHI, VANIN

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso «3-ter » con il seguente:

«3-ter. In caso di violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il contratto medesimo si trasforma in contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di accertare le responsabilità legate alle violazioni di cui al primo periodo e di rivalersi nei confronti dei dirigenti responsabili»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

1.29

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-ter.», nel primo periodo dopo le parole: «di lavoro subordinato a tempo determinato», inserire le seguenti: «per come indicato al precedente comma».

1.30

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-ter.», primo periodo, sostituire le parole: «non ne comporta» con le seguenti: «ne comporta».

1.31

IANNONE

Al comma 1, capoverso comma «3-ter.», secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «imperative».

1.32

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 1, capoverso «3-ter.», terzo periodo, sostituire la parola: «dirigenti» con la seguente: «soggetti».

1.33

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-ter» nel terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

1.202

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Al comma 1, dopo il capoverso: «3-ter», inserire il seguente:

«3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli imprenditori nei settori dei pubblici esercizi, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa.».

1.34 (testo corretto)

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.35

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* Ai fini del computo della durata massima di quarantotto mesi si considerano esclusivamente i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.36

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2», alle parole: «Le fondazioni» premettere le seguenti: «Fatte salve procedure ad evidenza pubblica già avviate ex, articolo 11, comma 19, legge n. 112 del 2013».

1.37

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «novembre 2003, n. 310», inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,»;*

b) *al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «procedure selettive pubbliche», inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al capoverso 2-octies»;*

c) *al capoverso «2-ter», lettera c), dopo le parole: «e dei relativi oneri», aggiungere le seguenti: «e delle consulenze in atto, a vario titolo, con i relativi costi»;*

d) *al capoverso «2-quinquies», secondo periodo, dopo le parole: «Ciascuna fondazione», inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,»;*

e) *al capoverso «2-octies», primo e secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «non superiore», con le seguenti: «pari almeno»;*

1.38

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche» con le seguenti: «previo esperimento di apposite procedure selettive e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale».

1.39

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche», inserire le seguenti: «, sui posti disponibili della pianta organica».

1.40

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «Con propri provvedimenti, le fondazioni», inserire le seguenti: «quali enti di diritto privato,».

1.41

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni».

1.42

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «e di concerto con le organizzazioni sindacali».

1.43

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2», terzo periodo, sostituire le parole da: «trova », fino a: «2001», con le seguenti: «le Fondazioni indicano le procedure selettive secondo le modalità sancite dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.44

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001» con le seguenti: «le fondazioni indicano le procedure selettive secondo le modalità sancite dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.45

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-ter.», primo periodo, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali», inserire le seguenti: «, sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria,».

1.46

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,».

1.47

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: «adotta un decreto contenente uno schema tipo», inserire le seguenti: «tenendo conto delle esigenze di struttura e organizzazione contenute nel CCNL per i complessi artistici e il settore tecnico».

1.48

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: «schema tipo», inserire le seguenti: «, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, contenute nel CCNL per i complessi artistici e il settore tecnico,».

1.49

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «dotazione organica» con: «pianta organica».

1.50

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative», con le seguenti: «in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorra, le parole: «dotazione organica», con le seguenti: «pianta organica».

1.51

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera a), sopprimere le parole: «con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità».

1.52

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sopprimere le parole: «tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ultimo biennio».*

1.53

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera a), dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «, compatibilmente con la programmazione triennale degli spettacoli o serie di spettacoli da mettere in scena nel perseguimento delle finalità istituzionali prevalenti e prioritarie della tutela e diffusione del patrimonio artistico culturale italiano della lirica e del balletto. Conseguentemente, le fondazioni sono obbligate a revisionare i propri debiti e adottare tutte le misure utili all'abbattimento del debito bancario in caso di verifica da parte dei Collegi dei Revisori, sotto propria responsabilità, della sussistenza di interessi usurari e/o anatocistici».

1.54

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera «a)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compatibilmente con la programmazione triennale di spettacoli o serie di spettacoli da mettere in scena del perseguimento delle finalità istituzionali prioritarie della tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano della lirica e del balletto».

1.55

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», alla lettera «b)», apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la parola: «programmazione», inserire la seguente: «pluriennale»;*

2) *aggiungere, infine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli obiettivi di qualità artistica e delle professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva nel rispetto della proporzionalità tra risorse e obiettivi;».*

1.56

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire la lettera «c)», con la seguente: «c) l'indicazione della media per ruolo e settore dei contratti di lavoro a tempo determinato, del triennio precedente e dei relativi oneri».

1.57

GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, VANIN, FLORIDIA

Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire la lettera «c)», con la seguente: «c) l'indicazione del numero della media dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ultimo biennio».

1.58

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera c), dopo le parole: «l'indicazione del», inserire le seguenti: «la media per ruolo e settore» e, conseguentemente, sopprimere la parola: «numero».

1.59

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera c), dopo le parole: «dei contratti di lavoro a tempo determinato», inserire le seguenti: «del triennio precedente» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «in essere alla data della proposta», e dopo le parole, «ai sensi dell'articolo» inserire le seguenti: «29 comma 3-bis».

Conseguentemente, sopprimere la parola: «23».

1.60

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», alla lettera «c)», sostituire le parole: «in essere alla data della proposta», con le seguenti: «stipulati nell'ultimo biennio».

1.61

MONTEVECCHI, VANIN, ROMANO

Al comma 2, capoverso «2-ter», alla lettera «c)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il numero di posti vacanti e la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo».

1.62

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-quater», dopo le parole: «aspetti finanziari», inserire le seguenti: «e della qualità dei progetti».

1.63

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-quater», sostituire le parole: «dotazioni organiche» con le seguenti: «piante organiche».

1.64

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, sopprimere il capoverso «2-quinquies».

1.65

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, sopprimere il capoverso «2-quinquies».

1.66

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-quinquies», sopprimere il secondo periodo.

1.67

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-quinquies», sostituire le parole: «dotazione organica» con le seguenti: «pianta organica».

1.68

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-quinquies», secondo periodo, sostituire le parole da: «quando risulta essere venuto» a «dei revisori dei conti della fondazione» con le seguenti: «quando risulta essere venuto meno, per almeno un biennio, il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione, dopo aver adottato le opportune correzioni alle spese correnti e di gestione dell'ente».

1.69

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, sostituire il capoverso «2-sexies», con il seguente: «Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti maggiorata del 20 per cento, nei limiti della pianta organica, ferma restando la compati-

lità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno, definito dalla pianta organica, della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo».

1.70

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-sexies», primo periodo, dopo le parole: «Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute» sopprimere le seguenti: «nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti», e dopo le parole: «nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione», aggiungere le seguenti: «con priorità al settore artistico».

1.71

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-sexies», dopo le parole: «Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente» inserire le seguenti: «pari alle attuali dotazioni organiche approvate all'epoca della costituzione delle fondazioni lirico sinfoniche, e dopo la rivisitazione delle piante organiche di cui ai commi che precedono secondo un contingente».

1.72

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-sexies», al primo periodo, sostituire le parole da: «corrispondente» fino a: «dotazione organica» con le seguenti: «pari alle attuali piante organiche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800».

1.73

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-sexies», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le esigenze di copertura dei posti del personale cessato».

1.74

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-sexies», secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate e del rispetto del limite della dotazione organica approvata».

1.75

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-septies», all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi durante la procedura di contingentamento delle nuove piante organiche delle fondazioni dovessero risultare superiori alle dotazioni organiche storiche sancite all'epoca della costituzione delle fondazioni medesime, i lavoratori che hanno maturato il diritto alla trasformazione in tempo indeterminato vengono iscritti d'ufficio, su segnalazione delle singole fondazioni di concerto con le organizzazioni sindacali, in una graduatoria permanente nazionale per organico funzionale da cui vengono attinti sino ad esaurimento per colmare i vuoti delle dotazioni organiche funzionali che si vengono a verificare a seguito del pensionamento o collocamento in quiescenza del personale; alla cui graduatoria possono attingere tutte le fondazioni. L'espresso rifiuto del personale collocato in graduatoria all'assunzione a tempo indeterminato presso la fondazione che li ha formalmente contattati con legale comunicazione implica la decadenza dalla graduatoria».

1.76

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-septies», sostituire le parole: «dotazione organica», con le seguenti: «pianta organica».

1.77

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-septies», sostituire la parola: «vincitori», con la seguente: «idonei».

1.78

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-octies», alle parole: «Fino al 31 dicembre», premettere le seguenti: «Fatte salve procedure ad evidenza pubblica già avviate ex articolo 11 comma 19 della legge n. 112 del 2013,».

1.79

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 2, capoverso «2-octies», sostituire ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2022».

1.80

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-octies», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2022».

1.81

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-octies», sostituire le parole: «dotazione organica», con le seguenti: «pianta organica».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorra, le parole: «dotazione organica», con le seguenti: «pianta organica».

1.82

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-octies», sostituire le parole: «approvata con le modalità di cui al comma 2-quater», con le seguenti: «di cui all'ultimo disposto del comma 2-septies».

1.83

MONTEVECCHI, VANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso «2-octies», apportare le seguenti modifiche:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole da «può», fino a «procedere», con le seguenti: «, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procede,»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da «può», fino a «procedere», con le seguenti: «, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procede,»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, introdotto dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

1.84

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-octies», sopprimere le seguenti parole: «in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili».

1.85

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 2, capoverso «2-octies», sostituire, ove ricorrano, le parole: «50 per cento dei posti disponibili», con le seguenti: «70 per cento dei posti disponibili».

1.86

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-octies», primo periodo, dopo le parole: «i seguenti requisiti: presti servizio», sopprimere la parola: «o» e conseguentemente aggiungere le seguenti parole: «lo abbia prestato fino a un anno o avrebbe avuto diritto alla chiamata in base al diritto di precedenza maturato».

1.87

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 2, capoverso «2-octies», primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a diciotto mesi», con le seguenti: «non inferiore a trentasei mesi».

1.88

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-octies» primo periodo, dopo le parole: «non continuativi,» inserire le seguenti: «con esclusione del periodi stagionali,».

1.89

D'ARIENZO

Al comma 2, capoverso «2-octies», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di periodi di missione nell'ambito della somministrazione di lavoro a tempo determinato o indeterminato per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti».

1.90

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-octies», al secondo periodo, dopo le parole: «personale amministrativo,» inserire le seguenti: «anche dirigente,».

1.91

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-octies», al secondo periodo, dopo le parole: «trentasei mesi, anche non continuativi,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi stagionali,».

1.92

IANNONE

Al comma 2, capoverso comma «2-octies», nel terzo periodo, dopo le seguenti parole: «procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo», inserire le seguenti: «con priorità al settore artistico».

1.94

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, sopprimere il capoverso «2-decies».

1.95

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-decies», primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater», con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 e dopo l'approvazione delle nuove dotazioni organiche del contingente lavorativo».

1.96

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-decies», sopprimere le parole da: «Ovunque ricorra» a «comma 2-quater».

1.97

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-decies», sopprimere le parole da: «Ovunque ricorra» a «comma 2-quater».

1.102

FERRO, MOLES, GIRO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, la parola: "stipula" è sostituita, con efficacia retroattiva a far data

dell'entrata in vigore del richiamato decreto n. 64, con le seguenti, "sottoscrizione delle parti sindacali"».

1.98

RUFA, BARBARO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.100

GRANATO, VANIN, FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti dell'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, non si applicano ai contratti integrativi aziendali vigenti all'entrata in vigore della medesima legge 29 giugno 2010, n. 100».

1.101

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi,

riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, non si applicano ai contratti integrativi aziendali vigenti all'entrata in vigore della legge».

1.99

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di riduzioni o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, ai lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una forma di sostegno al reddito, denominata Cigospet, cui si applicano gli stessi requisiti e gli stessi criteri della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n.59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge, al comma 1 novella l'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 - c.d. Jobs Act - introducendo una disciplina speciale per la stipula da parte delle fondazioni lirico sinfoniche, di contratti di lavoro a tempo determinato;

in particolare, il comma 3-bis aggiunto al predetto articolo 29 dispone che le fondazioni lirico sinfoniche, fatto salvo quanto disposto relativamente al numero complessivo di contratti a termine dall'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva non superiore a 48 mesi, anche non continuativi e anche all'esito di successive proroghe o rinnovi;

la novella introdotta contiene un'importante deroga alle vigenti disposizioni sui limiti dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato;

sarebbe opportuno prevedere analoghe misure per altri settori, per aumentare opportunità di sviluppo economico per le imprese e i cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure volte ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n.81, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge, anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli imprenditori nei settori dei pubblici esercizi, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa.

EMENDAMENTI

1.0.1 (testo corretto)

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure in materia di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria ai lavoratori dello spettacolo)

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera *o*) è aggiunta la seguente: "*o-bis*) imprese dello spettacolo, che si avvalgono di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato;"».

1.0.2

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Fondo in favore degli artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.3

TESTOR, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici)

1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:

a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;

b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 5, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 3».

1.0.4

TESTOR, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, alla fine le parole: "30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".».

1.0.5

TESTOR, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Registro nazionale delle bande musicali)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce banda musicale un complesso strumentale formato da almeno quindici componenti in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione.

2. L'organico della banda musicale è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.

3. La banda musicale può essere composta da musicisti professionisti o dilettanti sotto la guida di un maestro direttore.

4. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:

a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;

b) la copia dello statuto;

c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

5. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:

a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;

b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

6. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 5, lettera b), la domanda s'intende accolta.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito internet istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate

provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1-ter.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le bande musicali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*) è inserita la seguente:

"*i-septies*.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali";

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono inserite le seguenti: ", ai formatori";

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche," sono inserite le seguenti: "per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,";

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali".

2. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 1-*bis* si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali".

4. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 2

2.1

LANZI, FLORIDIA, VANIN, ROMANO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare e sostenere il settore del cinema e degli audiovisivi, gli immobili appartenenti al demanio non necessario, al patrimonio dello Stato e degli Enti locali, destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione giovanile e policulturali, sono trasferiti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 2-sexies della presente disposizione, all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, che, nell'ambito delle funzioni pubblicistiche ad essa attribuite dalla legge, provvede alla loro massima valorizzazione funzionale, alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, della cultura cinematografica e lirico sinfonica, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO.

2-ter. L'Associazione italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10), in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-quater. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-quinques. Dall'anno 2019, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a mettere a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per la ristrutturazione del debito e per l'erogazione, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili. Il patrimonio immobiliare dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù confluisce in apposito fondo a garanzia delle predette operazioni.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma *2-bis*, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis.* Al fine di favorire l'integrità e la diffusione del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale in occasione della manifestazione UEFA Euro 2020 di cui al comma 1 dell'articolo 5, Roma Capitale può individuare uno o più immobili da destinare a ostelli per la gioventù».

2.2

GIRO, MOLES, CANGINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Ai fini della preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni del 3 febbraio 2021 per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia è istituito, in raccordo con il comune di Roma e la regione Lazio, il «Comitato 150 anni di Roma capitale d'Italia», di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri dei beni e delle attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie e da tre deputati e tre senatori eletti nella regione Lazio, nominati, rispettivamente, dai Presidenti della Camera e del Senato.

2-ter. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia;

b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative di carattere nazionale direttamente connesse alla proclamazione della proclamazione di Roma capitale d'Italia;

c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare in modo significativo i valori dell'identità nazionale nell'età contemporanea;

e) pianificazione di selezionati interventi infrastrutturali nella città di Roma, volti alla realizzazione e al completamento di opere di rilevante interesse culturale e scientifico;

f) predisposizione del piano degli interventi finanziari da parte dello Stato.

2-quater. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui al presente articolo e l'informazione della pubblica opinione. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.

2-quinquies. Al Comitato è attribuito un contributo complessivo pari a euro 250.000, nella misura di 50.000 euro per il 2019, di 100.000 euro per il 2020 e di euro 100.000 per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2-sexies. Il Comitato può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da altre istituzioni e soggetti pubblici e privati».

2.3

GIRO, MOLES, CANGINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 2017, n. 153, relativamente alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

2.4

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente della riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

2.5

CARBONE, GIRO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È incrementata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2019 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto -legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 3

3.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

3.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.3

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

3.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 4.

3.5

MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere la lettera a).

3.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 6).

3.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

3.8

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite con le seguenti: "di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 12 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo"».

3.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «dieci».

3.10

FLORIDIA, VANIN

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) sostenere e favorire la distribuzione cinematografica e dell'audiovisivo mediante la creazione di un apposito canale finalizzato alla divulgazio-

ne, in Italia e all'estero, dei film di produzione indipendente che non trovano spazio nelle sale cinematografiche"».

3.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.12

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 34, comma 2, lettera *e*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori indipendenti"».

3.13

IANNONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. E' istituito l'I.P. fiscale per le grandi aziende internazionali che operano sul mercato digitale Nazionale.

Esso sarà dichiarato volontariamente dall'azienda la cui sede fiscale non si trova nel territorio italiano.

L'associazione della posizione fiscale sarà di competenza dell'agenzia delle entrate».

3.14

RUFA, BARBARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,"».

3.15

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,"».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

FLORIDIA

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1374, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020»,

premesso che:

con l'articolo 3, comma 4, viene aumentato da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi previsti per le opere cinematografiche e audiovisive;

è stabilito parimenti che, in virtù di tale valutazione, siano questi stessi esperti a definire e modulare l'attribuzione dei contributi da erogare per attività, progetti e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere modalità di designazione degli esperti improntate a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, finalizzati a prevenire e garantire l'assenza di conflitti di interesse nell'individuazione degli stessi.

EMENDAMENTI

3.0.1

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale)

1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis dell'articolo 71-octies, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

"Con medesimo atto di indirizzo, il 10 per cento delle somme stabilite nel periodo precedente, sono utilizzate per la creazione e il finanziamento del *Music Export Office*, istituito con apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, sentite l'ICE-Agenzia e le associazioni maggiormente rappresentative del settore musicale, con l'obiettivo di favorire la mobilità nel territorio nazionale ed internazionale degli artisti e dei talenti emergenti, sostenere l'internazionalizzazione degli spettacoli dal vivo e promuovere la dif-

fusione delle produzioni italiane ed internazionali, anche attraverso specifiche manifestazioni di settore";

b) all'articolo 181-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*) A decorrere dal 1° settembre 2019, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata".

3. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista"».

3.0.2

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti di semplificazione per la gestione dei compensi per il settore audio e video)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1:

1. al primo periodo, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sulla base di criteri di ripartizione definiti ogni quattro anni d'intesa con le anzidette organizzazioni collettive".

b) Il comma 2 è soppresso

c) Al comma 3:

1. al primo periodo le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sulla base di criteri di ripartizione definiti ogni quattro anni d'intesa con le anzidette organizzazioni collettive,"; le parole: "e per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originali di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori" sono sostituite dalle seguenti: "per il trentacinque

per cento ai produttori di opere audiovisive e di videogrammi e per il restante trentacinque per cento agli artisti interpreti o esecutori".

2. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 è abrogato».

3.0.3

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Alla Tabella A - Parte II (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti"».

Conseguentemente sono soppressi i numeri 3) e 4) della Tabella C.

Art. 4

4.1

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 4 - (Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232) - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 545-bis a 545-quinquies sono soppressi».

4.2

IANNONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le amministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali e demaniali attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ai sensi dell'articolo 918.3/337. Tali aree devono essere ubicate almeno nella prima cintura dei centri cittadini. L'elenco delle aree disponibili per le installazioni delle attività, delle abitazioni mobili e dei carriaggi deve essere aggiornato almeno una volta nell'anno».

4.3

IANNONE

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «La concessione delle aree pubbliche deve essere fatta direttamente al richiedente, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse, ad eccezione di manifestazioni con soggetto organizzatore».

4.4

IANNONE

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».

4.5

IANNONE

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di mancata individuazione delle aree ed emanazione dei regolamenti da parte delle Amministrazioni si applicano i poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».

4.6

IANNONE

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «In relazione al pagamento del suolo pubblico ai fini della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico o del canone per l'occupazione del suolo pubblico, si applicano le previsioni di cui agli articoli 42 e 45 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993».

4.7

CANGINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

4.8

RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

4.9

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

4.0.1

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. All'articolo 6, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: "non può essere superiore al 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore all'85 per cento";

b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: "per un ammontare superiore al 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento";

c) al comma 12:

1) alla fine del primo periodo, le parole: "non possono effettuare spese", sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare spese";

2) le parole: "per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta", sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento della spesa sostenuta".

d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: "deve essere non superiore al 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "deve essere non superiore all'85 per cento";

e) al comma 14, le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento".

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.2

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 - ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge del 31 maggio 2014, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106 le parole: "nella misura del 65 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.0.3

PATUANELLI, VANIN, FLORIDIA, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.0.4

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPANHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e del *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutela crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi 8 anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili per il 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.

4. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.5

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPANHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 905, la lettera *c*) è soppressa.

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 5

5.1

GIRO

Al comma 1, dopo le parole: «Roma Capitale» inserire le seguenti: «sentito il parere della Regione Lazio».

5.2

GIRO

Al comma 3, dopo le parole: «É in facoltà del commissario», inserire le seguenti: «sentito il parere della Regione Lazio».

5.3

MARGIOTTA, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «operare le riduzioni dei termini» a: «e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e sopprimere l'ultimo periodo.

5.4

GIRO, MALLEGGNI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «operare le riduzioni dei termini» a: «e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» e sopprimere l'ultimo periodo.

5.5

GIRO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Il Commissario», inserire le seguenti: «di concerto con la Regione Lazio»,

5.6

GIRO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «competente in materia di sport», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lazio».

5.0.1

MAIORINO, DE LUCIA, GRANATO, CORRADO, VANIN, FLORIDIA, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2. - (*Professionismo sportivo*) - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, senza discriminazione di genere, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Per ogni disciplina regolamentata dal CONI è vietata qualsiasi forma di discriminazione di genere da parte delle federazioni sportive nazionali per quanto attiene la qualifica di atleta professionista";

b) all'articolo 4, primo comma, dopo le parole: "conformemente all'accordo stipulato," inserire le seguenti: "in attuazione del principio della parità di genere,";

c) all'articolo 10:

1) al primo comma, sostituire le parole: "con atleti professionisti" con le seguenti: "con atleti e atlete professionisti";

2) inserire, in fine, il seguente comma:

"Qualora elementi di fatto, relativi alle qualificazioni degli sportivi professionisti o alla costituzione e all'affiliazione delle società sportive, siano idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del genere, spetta alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione".

2. All'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, inserire, in fine, le seguenti parole: ", assicurando l'attuazione del principio della parità di genere".

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il CONI stabilisce le direttive per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Le federazioni sportive nazionali, sulla base delle direttive di cui al periodo precedente, provvedono, entro i successivi sei mesi, a emanare le disposizioni per l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 91 del 1981.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.2

RUFA, BARBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti a favore degli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)

1. Le situazioni debitorie pregresse di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 degli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti che hanno come finanziatori enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed entro il 31 marzo 2018, sono posti a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019.

2. Per l'anno 2019, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un fondo destinato all'estinzione delle situazioni debitorie di cui al comma 1 con la dotazione finanziaria di 4 milioni di euro, da attribuire su richiesta dell'istituzione interessata e previa verifica da parte del Ministero della consistenza del disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le eventuali situazioni debitorie eccedenti l'importo del fondo di cui al comma 1, per i comuni dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva

di cui al comma 1 dell'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga ai termini ivi indicati per la formazione della stessa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle Istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta e nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 febbraio 2019, n. 121.

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019".

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 2 milioni nell'anno 2019, mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 5;

b) quanto a 2 milioni nell'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».

5.0.3

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89 in materia di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei artistici)

1. Al comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89 la parola: "artistico" è soppressa».

5.0.4

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPANHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Censimento e mappatura depositi dei musei)

1. Le Regioni, i Comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le Regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.5

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione dei centri studi residenziali)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per l'istituzione, presso gli Istituti d'arte, di nuovi Centri studi anche residenziali, con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. I centri studi residenziali di cui al comma 1, sono complessi educativi scolastici ed hanno come fine la formazione della professionalità e l'istruzione dei giovani artisti e artigiani non residenti che vi saranno accolti nel quadro di una educazione completa e armonica.

3. I centri studi residenziali concorrono alla piena e reale attuazione del diritto allo studio, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione della Repubblica, accogliendo studenti capaci e meritevoli, di ambo i sessi, anche se privi di mezzi, con spesa, per questi ultimi, a carico dello Stato o delle regioni o di altri enti.

4. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma quinquennale straordinario, anche a carattere sperimentale, relativo alla costruzione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria dei centri studi residenziali.

5. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.6

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre opere d'arte)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile per 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.7

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazioni per oneri)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: "e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria;

e-ter) le opere d'arte create dagli artisti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente disegno di legge. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione finanziaria".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.8

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini del presente articolo, sono considerate le imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare, manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini della presente legge per attività artigianali di cui al comma 1, si intendono imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche e tradizionali di qualità di cui alla presente legge e individua le relative risorse.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.9

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dei beni e delle attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
